

LEGGE REGIONALE 15 SETTEMBRE 1951, N. 7

**Autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per la
costruzione in Trento di una casa popolare per i
dipendenti della Regione¹**

Art. 1

La Giunta Regionale è autorizzata a costruire in Trento una casa tipo popolare, da assegnarsi in locazione ai dipendenti della Regione, subordinatamente alla concessione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici di un contributo sulla spesa relativa, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del T. U. sulla edilizia economica e popolare, approvato con R. D. 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, e della detta legge 2 luglio 1949, n. 408.

Art. 2

Il limite di spesa per la costruzione di cui al precedente articolo viene determinato in Lire 40 milioni, comprensive del prezzo dell'area fabbricabile.

Il limite anzidetto resta fermo anche nel caso in cui il contributo statale venga accordato in base ad un importo inferiore alla spesa autorizzata con la presente legge. L'onere a totale carico della Regione non dovrà comunque superare i 10 milioni di Lire.

¹ In B.U. 21 settembre 1951, n. 31.

Art. 3

Alla spesa di lire 40 milioni derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con il fondo di uguale importo di cui al capitolo 181 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1951, istituito con il primo provvedimento di variazione al bilancio medesimo.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

